

## **Sentenza n.8 depositata il 13 gennaio 2017**

**Materia:** Ambiente e funzione giurisdizionale

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Art.117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** Art.31, comma 4, della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n.37, recante “Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n.37, nella parte in cui prevede che nell’esercizio delle funzioni di vigilanza il personale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente dei Basilicata riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

L’art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata n.37 del 2015 è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte in cui prevede che il personale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata riveste, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, configurati dalla giurisprudenza come soggetti ausiliari del pubblico ministero che esprime unitamente al giudice e alla difesa l’esercizio della funzione giurisdizionale (viene richiamata in proposito la sentenza cost. n.35 del 2011)

Per il ricorrente, la norma regionale impugnata, nel legiferare in materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”, viola palesemente l’art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione che riserva tale ambito alla legge statale.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la parte impugnata dell’art.31, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 37 del 2015 è stata abrogata dall’art.10, comma 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n.5 (Collegato alle Legge di stabilità regionale 2016), ma sussistendo la possibilità di sua applicazione medio tempore, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale nel merito.

La Corte ha accolto la censura sollevata dal ricorrente, affermando che la disposizione impugnata è in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale ( sentenze n.35 del 2011, n. 167 del 2010 e n.313 del 2003) che riconosce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria funzioni inerenti all’ordinamento processuale penale che possono essere attribuite soltanto da fonti statali. La norma è stata, pertanto, dichiarata incostituzionale.